

STATUTO
della
“Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore”

Articolo 1 – Origine – Fondatore e Cofondatori

1. È costituita una Fondazione denominata **“Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore”**, (di seguito la **“Fondazione”**); essa potrà fare uso anche della denominazione in forma abbreviata **“Fondazione Social Venture”** o **“Fondazione Social Venture GDA”**.
2. La Fondazione è stata istituita dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, continuazione della quale è - all’esito del processo di ristrutturazione attuato ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218, e del Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della trasformazione ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 - la Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (di seguito il **“Fondatore”**).
3. Possono divenire Cofondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, che abbiano finalità compatibili con quelle della Fondazione, che si impegnino a cooperare per il raggiungimento dei fini di questa e che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi del presente Statuto.
4. La qualifica di Cofondatore viene attribuita con delibera adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.
5. La Fondazione Opere Sociali persegue le originarie finalità assegnate dal Fondatore adeguandole ai mutamenti nel frattempo intervenuti nell’economia e nella società.
6. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dal presente Statuto e dai principi e dallo schema giuridico delle fondazioni previsti dal codice civile.

Articolo 2 - Sede e territorio di operatività

1. La Fondazione ha sede a **Milano**. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 13 del presente statuto.
2. La Fondazione può costituire, nel perseguimento dei propri scopi, delegazioni e uffici.
3. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente sul territorio nazionale ed eventualmente anche in territorio internazionale, in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

Articolo 3 - Finalità

1. La Fondazione ha per scopo l’assistenza benefica e sociale, la qualificazione professionale e l’elevazione culturale e morale dei lavoratori, dei lavoratori precari, dei disoccupati, dei sottoccupati, con particolare riferimento ai giovani, e di altre categorie di persone meritevoli di assistenza, ivi compresi

gli immigrati, attraverso strumenti, anche innovativi, idonei a favorirne l'integrazione sociale.

2. Nel perseguimento di detti obiettivi, la Fondazione si propone di essere stimolo e supporto per un insieme di operatori, pubblici e privati - in particolare degli enti di Terzo Settore - nell'individuare e realizzare progetti e iniziative economiche ad alto impatto sociale volte a favorire l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti sopra indicati. In particolare, la Fondazione nel perseguimento dei propri fini, si propone di promuovere l'autonoma iniziativa, favorendo la nascita e lo sviluppo di soggetti che svolgano attività ad impatto sociale e/o con finalità sociali e/o aventi scopi connessi o complementari con quelli della Fondazione capaci di generare impatto positivo sulle fasce di popolazione più svantaggiata, dando alle stesse imprese un sostegno di carattere economico, strategico ed operativo.

Articolo 4 – Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione nel rispetto della natura non lucrativa della medesima potrà tra l'altro:
 - a) individuare efficaci percorsi di *impact investing* promuovendo e favorendo la nascita e lo sviluppo di soggetti di Terzo Settore e l'aggregazione tra di loro, anche attraverso l'individuazione e la messa a disposizione di specifici e personalizzati strumenti finanziari;
 - b) erogare attraverso il proprio personale e la propria organizzazione servizi di assistenza, *advisory* e accompagnamento anche in materia economica e finanziaria, a favore di enti di Terzo Settore e/o di altri soggetti che svolgano attività ad impatto sociale e/o con finalità sociale e/o aventi scopi connessi o complementari a quelli della Fondazione, nonché in operazioni di alta valenza strategico-sociale inclusi i servizi di analisi e valutazione dell'impatto sociale;
 - c) favorire, anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi di accompagnamento e *advisory* lo sviluppo di specifiche e qualificate professionalità in capo a enti del Terzo Settore ivi compresi gli enti operanti nell'ambito del microcredito, della microfinanza e dell'housing sociale;
 - d) promuovere la cultura dell'impresa sociale, dell' "*impact investment*" e del "*social business*", attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali;
 - e) effettuare erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, in favore di enti di Terzo Settore o che abbiano impatto sociale o finalità sociale che realizzino progetti coerenti e compatibili con le finalità della Fondazione;
 - f) sostenere iniziative ad impatto sociale che, di volta in volta, perseguano specifici obiettivi individuati dalla Fondazione stessa, attraverso strumenti di intervento diretto e/o di partecipazione, appositamente da essa individuati e sulla base di criteri di selezione dalla stessa fissati;
 - g) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, comitati o altre forme associative, comunque volte al perseguimento di finalità analoghe;

- h) partecipare o concorrere alla costituzione di reti associative di secondo livello tra enti di Terzo Settore;
 - i) costituire o partecipare a società, enti commerciali ed imprese sociali e mediante l'esercizio diretto, con contabilità separate, svolgere attività di impresa per la diretta realizzazione degli scopi statutari, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali il cui bilancio andrà allegato al bilancio della Fondazione;
 - j) acquistare, prendere in gestione o ricevere in assegnazione immobili o infrastrutture da destinare ad utilizzi con finalità sociale gestiti di enti di Terzo Settore;
 - k) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
2. La Fondazione non potrà svolgere alcuna delle attività riservate agli intermediari finanziari.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione conferito dal Fondatore e come successivamente incrementato;
 - b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
 - c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
 - d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Di detto complessivo patrimonio solo il fondo di dotazione originariamente conferito dal Fondatore e come successivamente incrementato resta fissato quale patrimonio indisponibile mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del fondo di dotazione, secondo criteri di prudenza idonei alla conservazione ed al mantenimento dello stesso.

Articolo 6 - Finanziamento delle attività

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:
 - a. i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
 - b. gli eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio;
 - c. gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - d. i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - e. ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

Articolo 7 –Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale o Sindaco unico.

Articolo 8 - Ineleggibilità

1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che:
 - a. si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - d. abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Articolo 9 - Verifica dei requisiti

1. Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica dei Consiglieri e del Collegio Sindacale o del Sindaco unico, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Articolo 10 - Decadenza dalla carica

1. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.
2. Decade inoltre dalla carica il Consigliere che venga nominato Direttore Generale della Fondazione, essendo tale incarico incompatibile con il mandato di amministratore.
3. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Sindaco che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
4. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto:
 - a. da cinque membri, nominati dal Fondatore, o

- b. nel caso di attribuzione della qualifica di Cofondatore, da un minimo di sei a un massimo di nove membri, nel numero determinato dal Fondatore e dai Cofondatori d'intesa tra loro e nominati dai medesimi come segue.
2. Nel caso di cui al precedente punto 1 lett. b), al Fondatore è riservata la nomina della maggioranza del Consiglio fino a un massimo di cinque membri.
Il numero dei restanti Consiglieri, da uno a quattro, è determinato in proporzione all'apporto dei Cofondatori rispetto all'apporto del Fondatore e la nomina dei medesimi spetta ai Cofondatori in misura proporzionale ai rispettivi apporti. In caso di parità di apporto tra Cofondatori, la nomina spetta a quello tra loro che riveste tale qualità da più tempo.
 3. In caso di mancato accordo tra Fondatore e Cofondatori sul numero di componenti del Consiglio, il Fondatore nominerà cinque consiglieri e i Cofondatori che abbiano conferito nel patrimonio della Fondazione almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni) potranno nominarne da uno a quattro membri, in proporzione al loro apporto rispetto all'apporto del Fondatore.
Se più Cofondatori hanno maturato il diritto di nomina, l'esercizio di tale diritto è tra loro ripartito in misura proporzionale all'apporto di ciascuno. In caso di parità di apporto tra Cofondatori, la nomina spetta a quello tra loro che riveste tale qualità da più tempo.
 4. Il Consiglio di Amministrazione può, sentito il Collegio Sindacale o il Sindaco unico, attribuire indennità ai Consiglieri o compensi ai Consiglieri a cui siano attribuite deleghe operative o per lo svolgimento di attività o incarichi particolari ad essi demandati.
 5. Il mandato del Consiglio di Amministrazione ha durata di quattro esercizi e decorre dalla data del suo insediamento e cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della carica.
 6. I Consiglieri possono essere riconfermati nella carica.
 7. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione di Consiglieri anticipatamente cessati termina con la scadenza del Consiglio in carica.
 8. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, per lo svolgimento delle attività correnti, sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.
 9. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione oppure entro i quindici giorni successivi all'anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, richiede al Fondatore ed ai Cofondatori che ne abbiano diritto la nomina dei Consiglieri di rispettiva spettanza.

Articolo 12 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:
 - a. eleggere il Presidente della Fondazione;
 - b. approvare il piano annuale di attività della Fondazione e curare l'attuazione di tale piano;
 - c. istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi, determinandone gli eventuali compensi; adottare i regolamenti interni;
 - d. definire la struttura operativa della Fondazione;

- e. deliberare sul personale della Fondazione;
- f. predisporre e approvare il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo;
- g. deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- h. deliberare sulle modifiche statutarie e sull'eventuale estinzione della Fondazione;
- i. nominare, se ritenuto opportuno, il Direttore Generale e determinare la misura del suo compenso;
- j. delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;
- k. attribuire, sentito il Collegio Sindacale o il Sindaco unico, compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati ai singoli Consiglieri;
- l. istituire e gestire fondi dedicati a specifici interventi regolamentandone il funzionamento;
- m. determinare il compenso del Collegio Sindacale o del Sindaco unico;
- n. determinare l'ammontare minimo di contribuzione al patrimonio per l'attribuzione della qualifica di Cofondatore;
- o. nominare eventuali Cofondatori, si sensi dell'articolo 1.

Articolo 13 – Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio Sindacale o il Sindaco unico, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei singoli Sindaci.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video/teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e il Collegio Sindacale o il Sindaco unico.
5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
6. Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate su proposta del Presidente.

8. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.
10. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte dal Direttore Generale o da un altro soggetto appositamente incaricato.

Articolo 14 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano per età.
4. Il Presidente:
 - a. svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, presenta allo stesso gli affari e formula le proposte di deliberazioni;
 - c. cura ed organizza l'esecuzione delle delibere adottate;
 - d. vigila sull'esecuzione delle delibere adottate da parte dei Consiglieri delegati, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;
 - e. sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
 - f. ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
 - g. firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.
5. In caso di urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Articolo 15 – Collegio Sindacale – Sindaco unico

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera se istituire il Collegio sindacale o il Sindaco unico con il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, di predisporre le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi e di esercitare altresì il controllo legale dei conti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

2. Il Collegio Sindacale o il Sindaco unico sono nominati dal Fondatore. Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e il Fondatore indicherà il Presidente.
3. I membri del Collegio Sindacale o il Sindaco unico devono possedere i requisiti che il Codice Civile richiede per lo svolgimento della corrispondente funzione presso le società per azioni.
4. Il Collegio Sindacale o il Sindaco unico durano in carica quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e i suoi membri possono essere riconfermati.
5. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.
6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13, punto 6, del presente Statuto.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti può essere demandata a un revisore o una società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale o del Sindaco unico, scelti dal Fondatore e dai Cofondatori tra gli iscritti al registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
 - verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - verifica della corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili e della conformità degli accertamenti eseguiti alle norme che la disciplinano;
 - espressione, in apposita relazione, di un giudizio sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di amministrazione.
3. L'incarico conferito al revisore o alla società di revisione ha la durata di quattro esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo all'incarico e può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

Articolo 17 - Disposizioni contabili

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno, approva il bilancio previsionale dell'esercizio successivo.
3. Nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può approvare aggiornamenti o modifiche del bilancio previsionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno predispose la proposta di bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e la trasmette tempestivamente al Collegio Sindacale e al Revisore esterno ove esistente. Questi, entro 15 giorni dal ricevimento, trasmettono al Consiglio la propria relazione.
5. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

6. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, il bilancio consuntivo è inviato al/ai Fondatore/I corredato da una relazione illustrativa e dal parere del Collegio Sindacale e dalla relazione del Revisore esterno, ove esistente.
7. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione prorogare i termini di cui al precedenti commi 4 e 7, sino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni.
8. Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si osservano i principi disposti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
9. Il Consiglio di Amministrazione determina in ordine alla destinazione degli eventuali avanzi di esercizio; tali avanzi, ove sussistano perdite di gestioni precedenti, devono essere prioritariamente destinati alla loro copertura.
10. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
11. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.

Articolo 18 - Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, e sottoposte all'approvazione dell'Autorità governativa.

Articolo 19 - Estinzione e trasformazione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero se sia divenuta impossibile la realizzazione.
2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità governativa a norma dell'articolo 27 del codice civile.
3. L'eventuale residuo, esaurita la liquidazione, in caso di scioglimento della Fondazione, sarà devoluto a enti senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Articolo 20 - Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.